

1. Ambito di applicazione

1.1. Le presenti condizioni di acquisto (le "Condizioni generali") regolano ogni offerta, preventivo, ordine di acquisto ("PO"), conferma d'ordine, fattura e/o accordo per la fornitura di ogni sorta di merci o (ove applicabile) servizi o risultati dei servizi (le "Merci"), perfezionati da un fornitore e Lotus Bakeries International und Schweiz AG, una società identificata con numero CHE – 105.424.218 (l'"Acquirente"). In caso di conflitto tra le presenti Condizioni generali ed eventuali condizioni più specifiche, convenute per iscritto dalle parti (le "Condizioni specifiche"), prevarranno le disposizioni delle Condizioni specifiche.

1.2. Il PO, le Condizioni generali e le Condizioni specifiche saranno d'ora innanzi denominati congiuntamente il "Contratto".

1.3. Il fornitore accetta di essere vincolato esclusivamente dalle presenti Condizioni generali. Il fornitore rinuncia integralmente all'applicazione delle proprie Condizioni generali (di vendita) che, pur se trasmesse in un secondo momento, sono respinte dall'Acquirente.

2. Prezzi, fatturazione e pagamenti

2.1. I prezzi stabiliti nel PO o nelle Condizioni specifiche saranno fissi. I prezzi includono tutti gli oneri, le spese e le imposte applicabili. I prezzi non possono essere aumentati per nessun motivo senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

2.2. Le fatture devono inviarsi alla sede legale dell'Acquirente nella valuta indicata dall'Acquirente. La fattura deve includere i particolari richiesti dall'Acquirente (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la descrizione delle Merci, il volume, il prezzo, il numero di PO, ecc.), nonché le altre informazioni previste dalla legge applicabile.

2.3. Nella misura consentita dalla legge, e salvo diverso accordo delle parti, le fatture saranno pagate, a discrezione dell'Acquirente, entro 60 giorni di calendario dalla ricezione della fattura o entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della fattura, nel qual caso, verrà applicato uno sconto del 2% al pagamento.

2.4. Se le Merci consegnate non sono conformi al Contratto, l'Acquirente ha il diritto di sospendere il pagamento delle fatture insolute relative a tali Merci.

2.5. Fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione dell'Acquirente, l'Acquirente si riserva il diritto di compensare in qualsiasi momento gli eventuali importi dovutigli dal fornitore con importi dovuti dall'Acquirente al fornitore.

3. Offerte, ordini e consegne

3.1. L'accordo tra l'Acquirente e il fornitore risulta perfezionato all'accettazione, per iscritto, del PO o all'inizio dell'esecuzione della prestazione in conformità al PO da parte del fornitore. Le conferme d'ordine del fornitore non possono contenere alcuna modifica al PO dell'Acquirente. L'Acquirente può revocare un PO in qualsiasi momento antecedente alla comunicazione scritta di accettazione del PO da parte del fornitore.

3.2. Il fornitore consegnerà le Merci all'indirizzo indicato nel Contratto durante il normale orario lavorativo.

3.3. I termini di consegna saranno quelli specificati nel PO o nelle Condizioni specifiche. Qualsiasi riferimento a tali termini sarà interpretato in conformità agli INCOTERMS più recenti.

3.4. Se non sono stati concordati termini di consegna nel PO o nelle Condizioni specifiche, la consegna sarà effettuata DDP

3.5. I tempi di consegna costituiscono un elemento essenziale del Contratto. Se il fornitore non è in grado di consegnare le Merci entro il termine di consegna concordato, ne informerà immediatamente l'Acquirente per iscritto, indicando la causa del ritardo nonché la durata del ritardo prevista e ogni altro fattore in grado di impedire od ostacolare l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali. Il fornitore compirà ogni ragionevole sforzo per ridurre il ritardo o qualsiasi altro inadempimento degli obblighi contrattuali. La mancata consegna puntuale delle Merci da parte del fornitore dà diritto all'Acquirente di risolvere il Contratto in conformità alla clausola 13 delle presenti Condizioni generali e/o di vedersi risarcire dal fornitore eventuali costi o perdite sostenuti a seguito della consegna intempestiva. L'esercizio di tale diritto lascia impregiudicati gli eventuali altri rimedi messi a disposizione dell'Acquirente dalla legge.

4. Trasferimento di rischi e proprietà

4.1 Salvo diverso accordo esplicito contenuto nel PO o nel Contratto, la proprietà delle Merci passa all'Acquirente al momento della consegna delle Merci, mentre il rischio di perdita o danneggiamento delle Merci passa all'Acquirente in conformità agli INCOTERMS concordati.

5. Accettazione

5.1. La semplice ricezione della consegna delle Merci da parte dell'Acquirente o il pagamento di una fattura relativa alle Merci da parte dell'Acquirente non implica l'accettazione delle Merci.

5.2. L'Acquirente dovrà segnalare i vizi rilevabili al controllo visivo il prima possibile dopo l'ispezione o l'uso delle Merci (in produzione o altrimenti). Si rende noto al fornitore che le ispezioni non avranno luogo sistematicamente alla consegna e, pertanto, alcuni vizi potrebbero manifestarsi solo durante la produzione o dopo la vendita dei Prodotti finiti, il che non esonera il fornitore dall'inerente responsabilità. Una volta rilevati, i vizi occulti saranno notificati al fornitore il prima possibile.

5.3. Il fornitore sarà responsabile di eventuali vizi rilevabili al controllo visivo od occulti. Se le Merci consegnate non sono conformi al PO o al Contratto, l'Acquirente ha il diritto di rifiutare le Merci e richiedere al fornitore, a sua esclusiva discrezione, di sostituire le Merci a spese del fornitore o procedere al rimborso degli importi pagati dall'Acquirente per le Merci rifiutate. L'esercizio di tale diritto lascia impregiudicati eventuali altri rimedi o reintegrazioni messi a disposizione dell'Acquirente dalla legge o ai sensi del contratto.

5.4. Se il fornitore non sostituisce prontamente le Merci rifiutate in conformità alla clausola 5.3, l'Acquirente può, fatti salvi gli eventuali altri diritti a sua disposizione, ottenere prodotti sostitutivi da terzi o far riparare le Merci rifiutate da terzi, nel qual caso, il fornitore rimborserà all'Acquirente i costi sostenuti per tali prodotti sostitutivi o riparazioni.

6. Garanzie di buon funzionamento e qualità

6.1. Il fornitore risponde in via esclusiva della qualità delle Merci fornite (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualità degli ingredienti utilizzati) e deve garantire che le Merci siano fabbricate, confezionate e fornite in piena conformità delle istruzioni trasmesse dall'Acquirente, riportate nel PO e/o nel Contratto, e quantomeno nel costante rispetto delle leggi e delle

migliori pratiche del settore (internazionali, nazionali, federali, statali, locali o di altro tipo) applicabili.

6.2. Salvo tempestivo preavviso scritto all'Acquirente e ottenimento della previa autorizzazione scritta dell'Acquirente, il fornitore non dovrà modificare, rivedere o alterare in alcun modo le specifiche del prodotto o l'origine degli ingredienti delle Merci, né apportare alcuna modifica al processo di produzione suscettibile di avere un impatto sulla qualità, sulle proprietà o sulla composizione delle Merci fornite. Fermo restando quanto sopra, l'Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto, con effetto immediato e senza intervento del tribunale o indennità per risoluzione anticipata, a seguito di tale revisione o modifica da parte del fornitore.

6.3. Su richiesta scritta dell'Acquirente, il fornitore modificherà le specifiche delle Merci il prima possibile e, in ogni caso, entro il periodo di tempo concordato.

6.4. Il fornitore dichiara e garantisce all'Acquirente quanto segue:

a) Le Merci consegnate saranno (i) esenti da difetti di fabbricazione, vizi materiali e difetti di progettazione, (ii) commerciabili e idonee alla finalità d'uso prevista dall'Acquirente per le Merci, ed (iii) esenti e libere da vincoli, garanzie o gravami di ogni sorta.

b) Il fornitore è pienamente adempiente e le Merci consegnate saranno pienamente conformi al Contratto, di buona qualità, rispettose delle migliori pratiche del settore, nonché di tutte le pertinenti leggi e normative (nazionali, locali o di altro tipo) vigenti nel luogo di consegna.

c) Le Merci consegnate e il packaging saranno pienamente conformi alle specifiche del prodotto dell'Acquirente per le Merci pertinenti predominanti al momento della consegna.

d) Il fornitore ha piena consapevolezza e conoscenza del fatto che l'Acquirente è un produttore di alimenti destinati al consumo umano e adotterà, per quanto di sua competenza, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la qualità delle Merci.

e) Il fornitore rispetterà il requisito della piena tracciabilità delle proprie Merci durante l'intero processo di produzione, provvedendo a documentare tale tracciabilità e conservare tutte le pertinenti prove documentali per almeno 2 anni dopo la data di consegna delle Merci.

f) Per alimenti, ingredienti alimentari o altri prodotti a contatto con alimenti o ingredienti alimentari, il fornitore garantirà, in particolare, il pieno rispetto di tutte le leggi e le normative nazionali e locali applicabili, comprensive di successive modifiche, tra cui, in particolare, le normative riguardanti nutrizione, igiene, HACCP [Hazard analysis and critical control points (sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critico)], etichettatura, tracciabilità e la legislazione alimentare in generale.

g) Il fornitore ha ottenuto e rispetterà sempre tutti i permessi, le licenze o altri tipi di autorizzazioni richiesti in relazione alla produzione e alla vendita delle Merci.

h) Le Merci consegnate non occasioneranno violazione o appropriazione indebita di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.

i) Per quanto di sua competenza, il fornitore garantisce che i servizi saranno svolti da personale esperto e qualificato.

j) Il fornitore si impegna a rispettare i Principi commerciali dei fornitori consultabili all'indirizzo:

www.lotusbakeries.com/governance-practices-and-policies; e

k) il fornitore garantisce di disporre della capacità giuridica e della capacità legale idonee al perfezionamento della consegna delle Merci all'Acquirente ai sensi del Contratto.

6.5. Le dichiarazioni e le garanzie del fornitore di cui alle presenti Condizioni generali non inficiano, né infirmano le tutele, le garanzie e i rimedi previsti dalla legge. Tali garanzie sopravvivono a ogni consegna, ispezione, accettazione o pagamento delle Merci consegnate da parte dell'Acquirente. Tali garanzie sono cumulative e complementari di eventuali garanzie ulteriori fornite dalla legge. Qualsiasi termine di prescrizione applicabile decorre dalla data di rilevazione, da parte dell'Acquirente, della non conformità delle Merci alle garanzie di cui sopra.

7. Clausola di manleva

7.1 Il fornitore difenderà, manleverà e terrà indenni l'Acquirente, la società madre, le controllate e le collegate dell'Acquirente, gli aventi causa o gli assegnatari dell'Acquirente, nonché i rispettivi amministratori, funzionari, azionisti, dipendenti e i clienti dell'Acquirente (collettivamente, "Mallevati") da ogni sorta di danni, diretti o indiretti, costi, perdite, pretese risarcitorie o altre spese sostenute dai Mallevati, derivanti da, od occorsi in relazione a, le Merci acquistate dal fornitore, atto colposo o dolo del fornitore, altri atti od omissioni del fornitore o dei suoi subappaltatori a norma del Contratto. Il fornitore non avvierà alcuna transazione senza il previo consenso scritto dell'Acquirente o dei Mallevati.

8. Copertura assicurativa

8.1 Per garantire, tra le altre cose, la propria responsabilità nei confronti dell'Acquirente e di terzi, il fornitore si impegna a mantenere, per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di ventiquattro (24) mesi successivi, una polizza di responsabilità civile generale per attività commerciale, comprensiva di copertura per responsabilità da prodotto e responsabilità contrattuale. Il fornitore si impegna, inoltre, a mantenere una polizza contro tutti i rischi ("all risk"), tra cui furto, perdita e danni delle/alle Merci. Tutte le polizze devono offrire una copertura adeguata e sufficiente della responsabilità del fornitore ai sensi del Contratto e ai sensi di legge. Il fornitore produrrà un certificato di assicurazione su richiesta dell'Acquirente.

9. Forza maggiore ed esclusione della possibilità di rinegoziazione in caso di avversità

9.1. Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte per l'inosservanza dei propri obblighi contrattuali nell'eventualità e nella misura in cui tale inosservanza sia direttamente attribuibile a eventi di forza maggiore.

9.2. Gli eventi di forza maggiore sono eventi o cause imprevedibili che esulano dal controllo di una parte e, pertanto, non sono ascrivibili a inadempienza della stessa, rendendo del tutto impossibile alla parte il soddisfacimento dei propri obblighi. In ogni caso, gli eventi di forza maggiore non annovereranno: (i) mancanza di personale, scioperi o conflitti sociali a livello aziendale, astensioni dal lavoro (dipendenti), malattia (ii) pandemie (e relativi decreti governativi) (iii) aumenti di prezzo imprevedibili del costo delle materie prime e del lavoro (iv) inadeguatezza delle merci richieste dal processo di produzione (v) carenza di capacità giuridica e legale

(vi) violazione contrattuale da parte di terzi ingaggiati dal fornitore
(vii) attacchi informatici.

9.3. Ciascuna parte informerà immediatamente l'altra parte del verificarsi di un evento di forza maggiore che impedisca a tale parte di adempiere i propri obblighi contrattuali.

9.4. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, la possibilità di rinegoziare il presente contratto al fine di adattarlo o risolverlo in caso di soddisfacimento delle condizioni di avversità di cui alla legge applicabile resta esplicitamente esclusa.

10. Verifica del fornitore

10.1. L'Acquirente avrà il diritto di eseguire verifiche volte a garantire la qualità delle Merci e l'adempimento del Contratto presso gli stabilimenti del fornitore. L'Acquirente notificherà al fornitore con sufficiente anticipo l'intenzione di eseguire una verifica del fornitore. Il fornitore si impegna a cooperare pienamente con l'Acquirente nell'esecuzione della verifica e, tra le altre cose, a dare accesso alle porzioni dei propri stabilimenti pertinenti in relazione alla verifica e fornire all'Acquirente tutti i documenti o l'assistenza richiesti.

11. Riservatezza

11.1. L'Acquirente potrebbe divulgare al fornitore informazioni relative ai più disparati aspetti della propria attività (le "Informazioni riservate"). Le informazioni disponibili al pubblico non saranno considerate Informazioni riservate. Il fornitore (i) non divulgherà le Informazioni riservate, né rilascerà, in generale, alcuna dichiarazione pubblica relativa al suo rapporto con l'Acquirente, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, (ii) manterrà assoluto riserbo su tutte le Informazioni riservate e (iii) non utilizzerà le Informazioni riservate diversamente da come strettamente necessario per l'adempimento dei propri obblighi nei confronti dell'Acquirente. Il fornitore garantisce il rispetto delle disposizioni della presente clausola da parte dei propri dipendenti e funzionari, impegnandosi a tenere l'Acquirente indenne da eventuali violazioni del presente documento a opera di collegate, amministratori, funzionari e dipendenti del fornitore o delle collegate del fornitore.

12. Diritti di proprietà intellettuale

12.1. Ciascuna parte rimarrà proprietaria del proprio marchio commerciale, dei brevetti e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di cui la stessa sia titolare prima dell'inizio del Contratto o creato o sviluppato al di fuori dell'ambito del rapporto tra le parti. Salvo diverso accordo esplicito, il Contratto non dà diritto al fornitore di utilizzare alcun marchio commerciale, brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale di cui l'Acquirente sia titolare.

12.2. Prodotti o concetti personalizzati e informazioni e dati correlati, sviluppati per l'Acquirente in collaborazione ("Nuovi Prodotti"), saranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente. Con il presente atto, il fornitore cede e trasferisce irrevocabilmente all'Acquirente tutti i diritti, la titolarità e gli interessi relativi ai Nuovi Prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i diritti di brevetto e copyright, il know-how e i segreti commerciali, e accetta di sottoscrivere tutti i documenti ragionevolmente richiesti dall'Acquirente ai fini del deposito della domanda e della concessione di brevetti e copyright nazionali ed esteri.

13. Risoluzione

13.1. Fatti salvi ulteriori accordi specifici definiti nel Contratto e impregiudicati eventuali altri diritti e rimedi di una parte ai sensi

della legge applicabile, ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, e senza intervento del tribunale o indennità per risoluzione anticipata, mediante notifica scritta all'altra parte (i) se l'altra parte è in violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nel Contratto e non ha sanato tale violazione entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della diffida ad adempiere o (ii) nella misura consentita dalla legge, se l'altra parte diventa insolvente, fallisce, non è in grado di pagare i propri creditori, è messa in liquidazione, in caso di cambio di controllo o qualsiasi procedura simile in qualsiasi giurisdizione pertinente.

13.2. La risoluzione (integrale o parziale) del Contratto non influirà sui diritti dell'Acquirente in relazione alle Merci (compresi i diritti dell'Acquirente di utilizzare, modificare, trasferire, vendere, noleggiare o altrimenti disporre delle Merci), né sui diritti o le responsabilità del fornitore o dell'Acquirente maturati prima o a seguito di tale risoluzione, né sulla validità di qualsiasi disposizione del Contratto destinata a sopravvivere alla risoluzione del Contratto.

14. Disposizioni varie

14.1. Il Contratto, insieme ai documenti che formano parte integrante dello stesso per rimando, costituisce l'intero ed esclusivo accordo delle parti in relazione all'oggetto del Contratto e sostituisce tutti gli accordi, tutte le intese, le trattative, le dichiarazioni, le garanzie e le comunicazioni precedenti o contestuali, sia scritti sia orali, intervenuti in relazione all'oggetto del medesimo. Il presente contratto può essere modificato solo da documento scritto, firmato dal fornitore e dall'Acquirente.

14.2. Nel caso in cui una o varie disposizioni del Contratto vengano ritenute, per qualsiasi motivo, inefficaci, illegali o inapplicabili sotto qualsiasi aspetto, tale inefficacia, illegalità o inapplicabilità non inficerà le altre disposizioni del Contratto, che sarà interpretato come se tali disposizioni inefficaci, illegali o inapplicabili non fossero mai state annoverate nel Contratto. In tal caso, le parti compiranno ogni sforzo per convenire su una disposizione valida e applicabile, in sostituzione della disposizione inefficace, che rifletta il più possibile l'intento della disposizione divenuta inefficace.

14.3. Salvo previo consenso scritto dell'Acquirente, il fornitore non potrà trasferire, cedere, o altrimenti rinunciare a, la totalità o parte del presente Contratto, né subappaltare a terzi alcuno dei propri obblighi ai sensi del Contratto. Qualsiasi cessione o delega intentata in violazione della presente clausola sarà nulla. Nessuna cessione o delega solleverà il fornitore dai propri obblighi ai sensi del Contratto. L'Acquirente ha il diritto di cedere, trasferire o subappaltare la totalità o parte dei propri diritti od obblighi ai sensi del Contratto in qualsiasi momento, senza il previo consenso scritto del fornitore.

14.4. In occasione del trattamento di dati personali, le parti rispetteranno i rispettivi obblighi ai sensi delle leggi applicabili in materia di privacy dei dati. Il fornitore tratterà i dati personali solo nella misura necessaria all'esecuzione del Contratto, salvo diverso accordo delle parti. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte dell'Acquirente e sui diritti degli interessati sono disponibili nella Dichiarazione di esonero da responsabilità in materia di privacy sul sito web dell'Acquirente.

15. Legge applicabile e giurisdizione

15.1. Il Contratto, nonché tutte le questioni conseguenti o relative al medesimo, sono disciplinati e interpretati in conformità

alle leggi svizzere. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti sulla vendita internazionale di merci è espressamente esclusa.

15.2. Eventuali controversie, azioni o procedimenti conseguenti o inerenti al presente Contratto saranno giudicati esclusivamente dai tribunali competenti della sede legale dell'Acquirente.